

BACINO DI PESCA N° 10

**DIVIETO DI TRATTENERE
LA TROTA MARMORATA /
IBRIDO, IL TEMOLO
E IL BARBO SU TUTTO
IL TERRITORIO
DEL BACINO 10**

**SI POSSONO TRATTENERE
MAX 120 CAPI ALL'ANNO
DI SALMONIDI**

A.S.D. ACQUE FELTRINE

VIA BOSCARIZ, 2
32032 **FELTRE** (Belluno)
Tel. e Fax **0439 83044**

Orario di apertura: Martedì e Venerdì ore 18-19
Presidente cell. **339 4375083**

Comitato Direttivo

Denis Zatta	<i>Presidente</i>
Antonio Gallon	<i>Vice Presidente</i>
Gianni Tonin	<i>Direttore Tecnico</i>
Moreno Zanesco	<i>Segretario</i>
Andrea Vanzin	<i>Consigliere</i>
Gianni Marsango	<i>Consigliere</i>
Capovilla Davide	<i>Consigliere</i>
Mario Tonin	<i>Consigliere</i>
Facchin Francesco	<i>Consigliere</i>

Collegio dei Revisori dei Conti

Gianni Cecchin
Federico Dalla Lana
De Zordi Gianni

Collegio dei Proviviri

Denis Cadorin
Denis Perer
Fabio Piazza

Responsabili vigilanza

Antonio Gallon - Tel. 347 9411204
Davide Capovilla - Tel. 342 3575460

*Il tesserino provinciale di associazione deve essere
ricongegnato entro il 31/10/24*

NB: per poter usufruire del tesserino da 15 uscite valido per la zona catch & release (Zona O) è necessario aver pagato la quota integrativa di 30 euro. Si possono acquistare più tesserini.

ESTRATTO REGOLAMENTO BACINO N. 10

- La pesca nelle acque oggetto della nostra concessione è regolamentata dalla normativa provinciale e regionale.

INDICAZIONI ZONE:

- A) Torrente Colmeda dalla prima briglia a monte in via Boscariz in comune di Feltre fino alla confluenza con il torrente Sonna NO KILL.
- B) Torrente Caorame, dal confine con il Parco Dolomiti Bellunesi, fino alla strada di accesso a Sant'Eustachio e Case Bernardi NO KILL.
- C) Campo Gara sul Torrente Caorame
- D) Torrente Caorame e Stien.
- E) Torrente Musil dal molino Stien fino alla confluenza del Torrente Roggia del Mulino NO KILL.
- F) Torrente Sonna fino al ponte delle corde e dalla chiusa di Anzù alla confluenza nel Piave.
- G) Torrente Stizzon.
- H) Torrente Fium.
- I) Torrente Tegorzo.
- J) Torrente Tegorzo dalle sorgenti (Tegorzo e Tegorzino) fino al primo ponte a valle della confluenza dei due rami NO KILL.
- K) Torrente Fium dalla sorgente al ponte della strada com. via Roma NO KILL.
- L) Torrente Musil.
- M) Torrente Colmeda.
- N) Condotta idroelettrica Canale Brentella.
- O) Fiume Piave dalla galleria Scalon di Vas a circa 1500 mt a valle della passerella di Quero-Vas (inizio massicciata) Catch and Release.
- P) Fiume Piave da 1500 mt a valle della passerella di Quero-Vas fino a fine provincia.
- Q) Torrente Sonna da ponte delle corde alla chiusa di Anzù - NO KILL.
- R) Torrente Calcino
- S) Rio Fontane.
- T) Fiume Piave dallo sbarramento di Busche alla confluenza del Torrente Caorame.
- U) Fiume Piave dalla confluenza del Torr. Caorame alla confluenza del Torrente Sonna.
- V) Fiume Piave dalla confluenza del Torr. Sonna alla scogliera in Loc. Carpen - Zona Pronto Pesca.
- W) Fiume Piave dalla scogliera in Loc. Carpen fino alla galleria Scalon-Vas.
- X) Rio Celarda.
- Y) Torrente Stien.

SPECIE CATTURABILI

PESCI (Salmonidi): F) Fario - I) Iridea - S) Salmerino alpino

PESCI (Ciprinidi): C) Cavedano.

- Zone di riposo biologico e di accrescimento:

- 1) Torrente Aurich dalle sorgenti alla confluenza con il Sonna.
- 2) Torrente Caorame dalla confluenza con il Fiume Piave fino alla prima briglia a monte.
- 3) Dalla cascata di Biglia per tutta la rosta del mulino Guerriero.
- 4) Tutto il tratto delle "Villaghe" - Riserva Provinciale
- 5) Sul torrente Tegorzo in località Schievenin (tra il Ponte Rosso a valle e il Ponte "area pic nic" a monte).
- 6) Torrente Buda per tutto il corso.
- 7) Torrente Remuglia.

- L'associazione declina ogni responsabilità derivante dal comportamento dei propri soci. Declina altresì ogni responsabilità per eventuali danni riportati da persone, animali o cose verificatesi durante l'azione di pesca.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO PER LA PESCA NEL BACINO N. 10

La pesca è consentita solamente nelle zone riportate nel libretto annuale del Bacino N. 10. In tutte le altre acque, la pesca è preclusa.

- **STRUMENTI ED ESCHÉ** - L'uso di strumenti ed esche è disciplinato dalla Legge Regionale n.19/1998 e dal Regolamento Regionale e Provinciale vigente ed in particolare sono consentiti in tutto il territorio ad esclusione dell'AREA TUTELA TROTA MARMORATA:

- a) una sola canna, con lenza munita di un solo amo terminante con un solo dardo. È consentito l'uso di esche artificiali correate di massimo 2 ami, anche con più dardi, purché facenti parte di un'unica esca;
- b) moschera, munita di un numero massimo di tre esche artificiali, attrezzate con galleggiante piombato o con buldo galleggiante;
- c) coda di topo con una sola mosca artificiale;
- d) la pesca con pesciolino è consentita solo con il pesciolino morto.

- **N.B. AREA DI TUTELA della TROTA MARMORATA:** Piave intera asta, Caorame e Stien intera asta, Torrente Tegorzo dalla confluenza con il Piave per 3 km a monte e Torrente Sonna dalla confluenza con il Piave fino alla chiusa di Anzù: la pesca è consentita esclusivamente con una sola canna, con lenza munita di un solo amo con dardo singolo senza ardiglione o con ardiglione schiacciato. È consentito l'uso di esche artificiali corredate di un solo amo, terminante con uno o più dardi, senza ardiglione o con ardiglione schiacciato.

- **In tutto il territorio è vietato pescare con:** la larva della mosca carnaria (bigattino), con le uova di pesce o loro imitazioni, sangue e le interiora di animali.

- **LIMITI DI CATTURA**

- È consentita la cattura massima giornaliera di 5 capi di salmonidi.
- È fatto obbligo al pescatore dopo la quinta cattura di terminare l'azione di pesca.
- Cattura max giornaliera 5 kg di pesce.

- **MISURE E DIVIETI** - Lunghezze minime consentite.

- trota fario cm. 22
- trota fario - Fiume Piave cm. 25
- trota di lago cm. 35
- salmerino alpino cm. 25
- cavedano cm. 25

Per altre specie vigono le norme contenute nella L. Regionale n. 19/98 del 28.04.1998. I periodi di divieto sono gli stessi della Legge Regionale.

- **DISPOSIZIONI FINALI** - Per quanto non specificato nel presente estratto del regolamento si rimanda alla Legge Regionale 19/98 ed ai Regolamenti Regionali e Provinciali vigenti.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO REGIONALE

- **VIGILANZA** - Ogni pescatore è tenuto ad esibire i documenti di pesca, nonché il pescato ed i mezzi usati per la pesca, agli agenti adibiti alla vigilanza. - Ogni pescatore deve permettere agli agenti il controllo del cesto e/o degli altri contenitori usati per l'attività di pesca. Nel caso di diniego l'agente accertatore segnalerà il fatto al concessionario per l'adozione di eventuali provvedimenti di carattere disciplinare.

- **SANZIONI** - La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 33 della Legge Regionale n. 19 del 28/04/1998

- **NORME FINALI** - L'iscrizione a ciascuna associazione è subordinata alla sottoscrizione, per accettazione del regolamento e di tutte le disposizioni che disciplinano la pesca nelle acque oggetto della concessione, con la conseguente assunzione dell'obbligo da parte di ciascun pescatore socio di accettare eventuali determinazioni disciplinari, sanzionatorie e risarcitorie che fossero deliberate a suo carico in caso di infrazione.

- **MODI E ATTREZZI DI PESCA** - È vietato l'esercizio della pesca a strappo, con le mani, con l'impiego di fonti luminose, nonché la pesca subacquea.

- L'uso del guadino, con diametro o lato massimo di cm 50, è consentito esclusivamente quale attrezzo ausiliario per il recupero del pesce già allamato.

- È vietato l'esercizio della pesca con qualsiasi attrezzo, ad una distanza inferiore di 20 mt sia a monte che a valle delle scale di risalita dei pesci. La suddetta distanza riguarda sia la posizione in cui si trova il pescatore sia quella dell'esca o dell'attrezzo di pesca.

- È vietata la pesca dai ponti a transito autoveicolare.


- **DIVIETI** - È vietata la cattura della marmorata e del suo ibrido, del temolo, del barbo, del gambero di fiume e della lampreda padana. Per altre specie vigono le norme contenute nella Legge Regionale n. 19/98 del 28.04.1998. I periodi di divieto sono gli stessi della Legge Regionale.

PERIODO di PESCA

da **Domenica 3 Marzo**
a **Domenica 29 Settembre**

*Si ricorda che la pesca è sempre chiusa
nelle giornate di Martedì e Venerdì
se non festivi, ad eccezione delle Zone
Catch&Release e NO KILL
dove la pesca è consentita tutti i giorni.*

ZONE DI PESCA BACINO N. 10



- AREE VIETATE ALLA PESCA
Zone di accrescimento
- SERVIZIO DI VIGILANZA
Tel. 347 9411204 - Tel. 342 3575460

Regolamento Zona “NO KILL”

- 1) Le zone NO KILL opportunamente tabellate sono le seguenti:

Zona A - Torrente Colmeda dalla prima briglia a monte in via Boscariz in comune di Feltre fino alla confluenza con il torrente Sonna.

Zona B - Torrente Caorame, dal confine con il Parco Dolomiti Bellunesi, fino alla strada di accesso a Sant'Eustachio e Case Bernardi.

Zona E - Torrente Musil dal molino Stien fino alla confluenza del torrente Roggia del Mulino.

Zona J - Torrente Tegorzo dalle sorgenti (Tegorzo e Tegorzino) fino al primo ponte a valle della confluenza dei due rami.

Zona K - Torrente Fium dalla sorgente al ponte della strada comunale via Roma.

Zona Q - Torrente Sonna dal ponte delle corde allo sbarramento di Anzù.

Zona Y - Torrente Stien dalla confluenza con il torrente Caorame al confine con il Parco delle Dolomiti Bellunesi

La pesca in tali zone è consentita tutti i giorni durante la tradizionale stagione di pesca e dal 1 al 31 Ottobre

2) ESCHES ED ATTREZZATURE

Zone “NO KILL”: uniche esche consentite: mosca, ninfa, streamer, cucchiaino, ondulate e minnows (no gomma e siliconi). Uso di amo singolo con unico dardo senza ardiglione o con ardiglione perfettamente schiacciato.

- 3) Non è consentito trattenere il pesce catturato, di qualunque specie esso sia, né è consentito portarlo in asciutta o toccarlo con le mani se non preventivamente bagnate. L'uso del guadino è obbligatorio. Per eventuali foto si consiglia vivamente di essere rapidi.
- 4) Dall'ultimo lunedì di settembre al 30 ottobre la pesca nelle zone NO KILL sarà consentita esclusivamente dopo aver pagato permesso giornaliero, in vendita presso i rivenditori autorizzati.

PERIODO DELLE SEMINE

Indicativamente il primo venerdì del mese per tutto il territorio nelle zone pronto pesca.

In caso di avverse condizioni delle acque la semina verrà posticipata al venerdì successivo.

ORARIO SOLARE DEL SORGERE E DEL TRAMONTO DEL SOLE

MESE	GIORNO	SORGE	TRAMONTA	MESE	GIORNO	SORGE	TRAMONTA
GENNAIO	1 - 14	7.38	16.50	LUGLIO	1 - 14	4.37	19.49
	15 - 31	7.36	16.38		15 - 31	4.48	19.44
FEBBRAIO	1 - 14	7.22	17.24	AGOSTO	1 - 14	5.02	19.28
	15 - 28	7.05	17.42		15 - 31	5.17	19.10
MARZO	1 - 14	6.44	18.01	SETTEMBRE	1 - 14	5.35	18.43
	15 - 31	6.20	18.17		15 - 30	5.50	18.19
APRILE	1 - 14	5.50	18.38	OTTOBRE	1 - 14	6.07	17.51
	15 - 30	5.27	18.53		15 - 31	6.22	17.28
MAGGIO	1 - 14	5.03	19.11	NOVEMBRE	1 - 14	6.44	17.03
	15 - 31	4.47	19.26		15 - 30	7.00	16.48
GIUGNO	1 - 14	4.36	19.39	DICEMBRE	1 - 14	7.19	16.39
	15 - 30	4.33	19.47		15 - 31	7.31	16.39

La pesca è vietata un'ora dopo il tramonto e un'ora prima della levata del sole. Nel periodo dell'ora legale gli orari sopra indicati dovranno essere aumentati di 60 minuti.

IL PRESIDENTE

